

**TRIBUNALE DI UDINE**  
**VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE**  
**COLLEGAMENTO DA REMOTO**

Il giorno 12/10/2023 , davanti al giudice dott.ssa XXXX XXXX, è comparso in videoconferenza:  
per la parte ricorrente l'avv.DENIS ROSA

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore della parte ricorrente.

E' inoltre presente in presenza nell'aula di udienza la dott.ssa XXXX per la resistente.

L'avv. DENIS ROSA dichiara che la parte ricorrente ha rinunciato a comparire all'udienza odierna mediante collegamento da remoto e non si oppone alla trattazione dell'udienza in modalità mista.

Dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

I procuratori delle parti discutono la causa.

L'avv. ROSA si riporta agli atti.

La dott.ssa XXXX si riporta agli atti.

Al termine della discussione i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.

Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.

Alle ore 11.05 il giudice pronuncia sentenza, assenti i procuratori delle parti, dando lettura della stessa e depositandola telematicamente.

XXX /2023 R.L.





# REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Udine dott.ssa XXXX XXXX ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa di lavoro n. XXX/2023 promossa con ricorso depositato il 11.05.2023,

da

XXXXX XXXX XXXX (C.F. XXXXX), rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Denis Rosa, Maria Maniscalco, per giusta procura allegata telematicamente al ricorso

- ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla dott.ssa XXXX XXXX, giusta delega dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato e del Direttore dell'Ufficio I, funzionario amministrativo in servizio presso l'Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Udine

- resistente-

## CONCLUSIONI

Per la ricorrente:

**Nel merito, in via principale:**

- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre



2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.

**Nel merito, in via subordinata:**

- previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e



ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.

Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

**Per la parte resistente:**

**Nel merito, in via principale:**

Respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese.

**FATTO E DIRITTO**

**1. Fatto**

Con ricorso depositato in data 11.05.2023 la ricorrente deduceva di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine e di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. "*Carta elettronica del docente*").

Lamentava quindi parte ricorrente la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti a tempo indeterminato, invocando le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 10 della Carta sociale europea, nonché degli artt. 3, 35 e 97 Cost.

Concludeva pertanto la ricorrente come in epigrafe riportato.

Si costituiva in giudizio il Ministero resistente, il quale insisteva per il rigetto del ricorso, evidenziando che la carta del docente non rientra tra le "condizioni dell'impiego" cui fa



riferimento la normativa eurounitaria e che, in ogni caso, il diverso trattamento era giustificato dalla imposizione per il solo personale di ruolo di ulteriori obblighi formativi personali.

Deduceva inoltre il resistente di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato, chiedendo in ogni caso la riduzione dell'importo richiesto in misura proporzionale ai mesi e alle ore di servizio effettivamente prestati.

Istruita documentalmente, la causa è stata discussa all'odierna udienza.

## **2. Motivazione**

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi che seguono.

Si evidenzia che devono ritenersi pacifici, in quanto non contestati, la sussistenza e durata dei rapporti a termine intercorsi, il fatto che il Ministero negli anni scolastici in cui ha lavorato la parte ricorrente abbia erogato la "carta elettronica" ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi la ricorrente ha svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti a tempo indeterminato.

L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante "carta elettronica" è stata prevista per i soli docenti di ruolo dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 che così recita: *"al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le*



*attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".*

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 122, della legge sopra citata, è stato adottato il D.P.C.M. del 23.9.2015, sostituito poi dal D.P.C.M. del 28.11.2016, con cui sono stati identificati i beneficiari della Carta.

In particolare, l'art. 3 D.P.C.M. 28.11.2016, nel confermare quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, prevede che: *"la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari"*.

Tuttavia, in materia di formazione le norme di riferimento non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio.

Infatti, l'art. 282 del D. Lgs. n. 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente, non prevede alcuna distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo.

Parimenti, anche le disposizioni dei contratti collettivi di comparto (art. 28 CCNL 4.8.1995 e artt. 63-64 CCNL 27.11.2007), nel riconoscere il diritto-dovere del personale docente alla partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento professionali, non operano alcuna differenziazione, garantendo quindi la formazione non solo al personale a tempo indeterminato, ma anche a quello a tempo determinato.

Si ritiene pertanto di condividere quanto affermato di recente dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, il quale, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha evidenziato che la scelta ministeriale forgia *"un sistema di*



*formazione 'a doppia trazione': quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. (...) Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A." (Consiglio di Stato, sentenza n. 1842/2022).*

Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato che ricorrerebbe un contrasto *"con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti"* corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da *"un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti"*. Ne deriva che *"il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso...Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della*



*soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati", sicché "vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale".*

Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit., posto che, mancando una norma innovativa rispetto al D. Lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Infatti, le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento *"pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo".*

Tale questione è stata poi oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la quale ha osservato che: *"la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta*



*elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza" (CGUE, Sezione VI Ordinanza del 18/5/2022 causa C-450-21).*

Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del Ministero in merito alla piena equiparabilità, dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra l'odierna ricorrente e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio nei medesimi periodi.

Ne consegue che, alla luce della pronuncia sopra richiamata, la normativa nazionale deve essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la "carta elettronica".

Peraltro, non può trovare accoglimento l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del *bonus* in relazione ai mesi e alle ore di effettivo servizio, in quanto la ricorrente ha svolto tutte supplenze fino al termine delle attività didattiche e, quindi, di durata superiore ai 180 giorni previsti dalla norma- seppur dettata in materia di ricostruzione di carriera- di cui all'art. 489 del d.lgs n. 297/1994, da considerarsi quale lasso temporale sufficiente a determinare la necessità per la docente di ottemperare agli obblighi di formazione e aggiornamento.

Preme infine evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del 2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento.



Pertanto, la condanna del Ministero al pagamento del controvalore in denaro della carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.

Deve dunque riconoscersi alla ricorrente il beneficio in esame, per il tramite la "Carta elettronica del docente" per gli anni scolastici richiesti, ossia per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, nell'importo complessivo di € 2.500,00.

Le spese di lite, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari.

### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente, con riferimento agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui tramite la "Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente";
- 3) Per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione ad erogare in favore della ricorrente, in relazioni agli anni scolastici predetti, l'importo complessivo di Euro 2.500,00, tramite la "Carta elettronica del docente", oltre accessori come per legge;
- 4) Condanna il Ministero resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida per l'intero in euro 1.030,00 per compenso ed euro 49,00 per spese, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Udine in data 12/10/2023

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa XXXX

